

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione Parte Seconda - Titolo III - Il Governo

Art. 100 Consiglio di Stato e Corte dei conti

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico - amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione [103].

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.

Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito [103].

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.